



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
27	23 maggio 2022

Immediatamente Eseguitibile

Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Modifica ed integrazione della disciplina Tassa Rifiuti (TARI), contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'anno duemilaventidue addi ventitre del mese maggio in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Simona Sommi, Paola Ruggeri, Nicola Pini.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ARENA GIUSEPPE	GIUST.	LOFFI MARCO	GIUST.
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	GIUST.	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	GIUST.	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	SI	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	SI
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	GIUST.		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 27	
votanti:	n. 27	
voti favorevoli n.	23	(Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Ceraso – Chittò - Fasani – Fulco – Gagliardi - Galimberti – Ghelfi – Malvezzi - Manfredini – Marenzi – Merli - Nolli – Pasquetti – Pini – Poli - Ruggeri – Simi – Villani - Zucchetti)
voti contrari	n. //	
astenuti	n. 4	(Burgazzi – Fanti – Sommi - Ventura)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 27	
votanti:	n. 27	
voti favorevoli n.	23	(Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Ceraso – Chittò - Fasani – Fulco – Gagliardi - Galimberti – Ghelfi – Malvezzi - Manfredini – Marenzi – Merli - Nolli – Pasquetti – Pini – Poli - Ruggeri – Simi – Villani - Zucchetti)
voti contrari	n. //	
astenuti	n. 4	(Burgazzi – Fanti – Sommi - Ventura)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamati:

1) la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

2) Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020), commi 738 e seguenti, che abolisce, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comune (I.U.C.) di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

3) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Approvazione delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" e successivi atti di modifica e integrazione;

4) l'Indice ISTAT prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2021 che ha fatto registrare una variazione

in positivo pari allo 3,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

5) l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fissa il termine del 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti della Tassa sui rifiuti e della tariffa corrispettiva.

6) l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

7) il Decreto Legge approvato in data 2 maggio 2022 che aggancia al termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2022 il termine per l'approvazione dei Piani Economico Finanziari, delle tariffe e dei regolamenti della TARI.

MOTIVAZIONE

1) Si ritiene di modificare l'art. 38, "Occupanti le utenze domestiche", delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" al fine di specificare con maggiore chiarezza che l'istanza di riduzione TARI per variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, in caso di assenza temporanea di un componente (es. studi universitari, attività lavorativa svolta in altro comune, degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo ecc.), può essere presentata dal contribuente solo dopo che l'assenza dal nucleo familiare di appartenenza si è protratta per un periodo non inferiore all'anno, considerando tale assenza come requisito essenziale per la concessione della riduzione TARI. Tale requisito non è richiesto per quelle situazioni per le quali, pur non essendo ancora trascorso tale periodo, risulta obiettivamente certo che l'assenza si protrarrà per un periodo di durata uguale o superiore a un anno (ricoveri permanenti in casa di riposo, detenzioni in istituti di pena ecc.). Si specifica altresì che in entrambi i casi la riduzione TARI ha effetto dalla decorrenza della data di assenza.

2) I limiti di reddito previsti per le agevolazioni TARI, contenuti nell'art. 47 "Agevolazioni" delle Disposizioni regolamentari in oggetto, vengono adeguati alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale del mese di dicembre 2021 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

3) Al fine di garantire l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 47-bis (riguardante l'esenzione per i primi due anni di detenzione per le unità immobiliari di cui all'Accordo per l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra Comune di Cremona e Regione Lombardia), per l'intera durata dell'accordo stesso, si proroga al 30 giugno 2022 (data di scadenza dell'accordo) il termine per individuare i "nuovi insediamenti" che possono usufruire del beneficio.

4) Il presente atto viene adottato nel rispetto del termine fissato da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, interpretando la proroga del citato termine al 31 maggio 2022 come proroga tacita del termine stabilito per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti TARI, dall'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2022 (30 aprile). In ogni caso con Decreto Legge approvato in data 2 maggio 2022 il termine per l'approvazione dei Piani Economico Finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato agganciato al termine per la presentazione del Bilancio di previsione previsto per l'anno 2022.

5) La dichiarazione di immediata eseguibilità trova giustificazione nella necessità di trasmettere tempestivamente al MEF il presente provvedimento per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, ai fini dell'acquisizione della relativa efficacia.

PRE – VERIFICHE

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 4 maggio 2022 dal Direttore del Settore Economico Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) e in data 4 maggio 2022 dal Direttore del Settore Economico Finanziario/Entrate sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) espresso nella seduta del 13 maggio 2022.

NORMATIVA

1) Art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istitutiva

dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

2) Art. 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4) Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998.

5) Art. 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina l'efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'Imposta Municipale Propria e dal Tributo sui servizi indivisibili.

6) Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione in materia di proposte di regolamento relativo all'applicazione dei tributi locali.

7) Art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fissa il termine del 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti della Tassa sui rifiuti e della tariffa corrispettiva.

8) Art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

9) Decreto Legge approvato in data 2 maggio 2022 che aggancia al termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2022 il termine per l'approvazione dei Piani Economico Finanziari, delle tariffe e dei regolamenti della TARI.

10) Decreto legislativo n. 267/2000, art. 134, in riferimento all'immediata eseguibilità degli atti amministrativi.

DECISIONE

1) Modifica le disposizioni regolamentari TARI contenute nelle Disposizioni Regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come di seguito riportato:

CAPO C – TASSA RIFIUTI (TARI)

Art. 38 "Occupanti le utenze domestiche"

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze alla data di apertura, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di studi universitari o attività lavorativa svolti all'estero o in altro comune del territorio nazionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (certificazioni e attestazioni lavorative, di ricovero, di iscrizione agli studi, contratti di locazione e qualunque altro documento che provi l'assenza costante dal nucleo familiare di appartenenza).

Fatti salvi i casi per i quali è obiettivamente certo che l'assenza si protrarrà per un periodo uguale o superiore a un anno (a titolo esemplificativo: ricoveri permanenti in case di cura o di riposo, detenzioni in istituti di pena ecc.), l'istanza di variazione dei componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione della tassa può essere presentata solo dopo che è trascorso almeno un anno di assenza dal nucleo familiare di appartenenza.

La riduzione TARI avrà effetto dalla data di decorrenza dell'assenza medesima.

Alle utenze domestiche intestate a soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune, nelle quali comunque non risulti alcun soggetto residente, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 1 (uno) fatta salva diversa autocertificazione da parte del contribuente o verifiche d'ufficio.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica residente nel comune ma priva di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 47 "Agevolazioni"

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Persona sola sociale (Unico componente il nucleo familiare ricoverato in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente), tassata per l'appartamento di residenza (a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito), riduzione del 12% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) Famiglia con unico occupante con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF, riferito all'anno di imposta precedente, non superiore a euro 12.122,84=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- c) Famiglia composta da due persone entrambe con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore ad euro 19.032,89=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- d) Famiglia che alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento comprende più di due figli fiscalmente a carico e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore ad euro 96.982,85= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo al terzo fiscalmente a carico euro 2.928,21=), riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- e) Nuclei famigliari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento, aventi un reddito imponibile IRPEF derivante esclusivamente da pensioni, assegni sociali, invalidità civile e reversibilità riferito all'anno di imposta precedente fino a euro 9.092,13=, esenzione totale;
- f) Nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;
- g) Insedimenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, in edifici dismessi e ristrutturati di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;
- h) ONLUS – Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell'apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile

i) ONLUS – (diverse da quelle di cui alla precedente lettera h)) riconosciute ai sensi della Legge 460/97 ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato apposita istanza di cui alla L. 125/14, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

j) Associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla L. 383/2000, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile.

I limiti di reddito di cui sopra saranno annualmente rivalutati mediante applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ISTAT.

Le agevolazioni sopracitate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 47/bis "Particolari esenzioni"

E' prevista l'esenzione TARI per i primi due anni di detenzione dei locali con riferimento alle Unità immobiliari di cui all'Accordo per l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra Comune di Cremona e Regione Lombardia, finalizzato alla promozione di particolari aree ed edifici pubblici e privati come destinazioni attrattive rivolte a soggetti che intendono investire nel territorio comunale.

L'agevolazione spetta ai "nuovi insediamenti" realizzati entro il 30/06/2022.

2) Dà atto che, in seguito alle modifiche di cui sopra, il nuovo testo delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è quello risultante quale allegato C) al presente atto deliberativo di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Dichiaro, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1) Le presenti modifiche ed integrazioni in materia di Tassa sui rifiuti (TARI) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed efficacia, in funzione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

2) Trasmettere il presente atto per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3) Trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario – Entrate, Servizio Entrate, al Servizio Comunicazione, al Settore sviluppo lavoro, Area omogenea e Ambiente, al Gestore del ciclo dei rifiuti Linea Gestioni s.r.l. ed al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. ICA s.r.l./Abaco S.p.A..

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)